

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Incendio granaglie sullo stelo"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio delle granaglie sullo stelo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurati i danni materiali e diretti da incendio alle granaglie sullo stelo, anche se di terzi.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati beni diversi dalle granaglie ancora sullo stelo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?"



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni alle cose ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.

**Quando e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui compresi di imposte per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo di imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Il contratto non prevede possibilità di disdetta o di recesso.

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Incendio Granaglie"

10/01/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Incendio Granaglie: L'Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e/o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

L'Impresa indennizza altresì i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Pag. 3 – art.9

Sono previste garanzie aggiuntive sempre operanti per tutte le sezioni sopra indicate come previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- Nessuna



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

L'impresa non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezioni, di tumulto popolare, di sciopero, di sommossa, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- f) di combustione spontanea senza sviluppo di incendio e di fermentazione;
g) per le spese di sgombero dei residui del sinistro.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente agli appezzamenti ubicati in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, l'efficacia dell'assicurazione cesserà alle ore 24 del 31 agosto dello stesso anno in cui ha avuto effetto, e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150 per singolo appezzamento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Imprenditori Agricoli, Coltivatori Diretti ed Aziende Agricole che producono reddito agrario.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
	Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/Deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Incendio granaglie sullo stelo

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 653 – GRA – 29/02/2020

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Impresa	Allianz S.p.A.;
Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Incendio	combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.



Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO GRANAGLIE	3
3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	6

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Durata del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera raccomandata, telefax o telex.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, la Società non fa luogo a restituzione del premio.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO GRANAGLIE

Art. 9 - Rischio assicurato

Condizioni di assicurazione

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
incendio;
fulmine;
esplosione e/o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

La Società indennizza altresì i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezioni, di tumulto popolare, di sciopero, di sommossa, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di combustione spontanea senza sviluppo di incendio e di fermentazione;
- g) per le spese di sgombero dei residui del sinistro.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art 12 - Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, o che altera sempre dolosamente le

Condizioni di assicurazione

tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 16 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo i seguenti criteri:

- a) si stima il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro in relazione alla loro qualità ed agli eventuali deterioramenti e diminuzioni subiti per grandine, malattie ed altre cause, ivi compreso il prodotto già raccolto ed asportato, prendendo per base il loro prezzo corrente al momento del sinistro, detratte, se non già sostenute, le spese di mietitura, trebbiatura o mietitrebbiatura, trasporto od altro;
- b) si determina il valore dei beni illesi compreso il valore del prodotto già raccolto ed asportato, secondo i criteri della stima di cui ad a);
- c) si stima il valore ricavabile dai beni danneggiati.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalla stima sub a) l'importo delle stime sub b) e c).

Art. 17 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 18 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

Art 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni

Condizioni di assicurazione

delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

La condizione B è selezionata di default.

A. Garanzia della paglia

La garanzia della paglia sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda è prestata fino alle ore 24 del giorno successivo alla sua mietitrebbiatura e cessa comunque alla scadenza della polizza. Nel caso di mietitura e trebbiatura essa cessa di mano in mano che la trebbiatura si compie ed in ogni caso alla scadenza della polizza.

B. Cessazione dell'assicurazione e scoperto obbligatorio

Relativamente agli appezzamenti ubicati in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, l'efficacia dell'assicurazione cesserà alle ore 24 del 31 Agosto dello stesso anno in cui ha avuto effetto, e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150 per singolo appezzamento.

C. Reddito agrario

Per la determinazione della aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara che le cose assicurate sono impiegate per l'esercizio di attività atta a produrre reddito agrario agli effetti delle Imposte Dirette, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.